



Ordinanza

Progetto

sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del ...¹ sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito

ordina:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Regolamento del 13 luglio 1911² concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF)

Art. 15a cpv. 2

² L'autorità cantonale di vigilanza provvede a che siano rispettate per analogia le prescrizioni dell'ordinanza del 24 aprile 2002³ sui libri di commercio.

Art. 31 cpv. 1

¹ Gli oggetti non pignorabili saranno elencati a parte in fine dell'inventario, con riferimento al numero che ogni singolo oggetto porta nel corpo dell'inventario stesso.

Art. 34

¹ Le rivendicazioni notificate secondo gli articoli 242 e 242a LEF verranno registrate in un capitolo speciale in ordine progressivo, coll'indicazione del notificante, del numero attribuito nell'inventario al bene rivendicato, e dei relativi documenti giustificativi. Delle avvenute notifiche si farà cenno anche nel corpo dell'inventario stesso, nella colonna «osservazioni», a fianco d'ogni bene rivendicato.

1

² RS 281.32

³ RS 221.431

² In calce a questo titolo speciale saranno registrate succintamente le dichiarazioni del fallito, come pure le ulteriori decisioni dell'amministrazione del fallimento in merito alle rivendicazioni notificate, e l'esito di eventuali processi.

Art. 38

Abrogato

Art. 40 cpv. 2 lett. d

² Siffatti avvisi saranno, nella procedura ordinaria, spediti:

- d. alla competente autorità di protezione dei minori e degli adulti, se il fallito è detentore dell'autorità parentale, curatore o mandatario designato con mandato precauzionale e vi sono indizi concreti che la dichiarazione del fallimento possa esporre a pericolo gli interessi dei minori o dell'interessato.

Art. 45

¹ Le decisioni relative alla restituzione di beni rivendicati da un terzo (art. 242 e 242a LEF nonché art. 34 del presente R) devono esser prese dopo che è decorso il termine per l'insinuazione dei crediti (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF), sia che la rivendicazione sia stata fatta dal terzo stesso o che il bene sia stato indicato dal fallito o da altri come spettante a terzi.

² Una decisione dev'essere presa, anche se la pretesa del terzo viene notificata dopo la vendita, ma prima del riparto del ricavo della vendita.

Art. 46 b. Fissazione al terzo di un termine per promuovere l'azione

Se al terzo vien fissato un termine per promuovere l'azione ai sensi degli articoli 242 capoverso 2 e 242a capoverso 3 LEF, il relativo avviso deve contenere un'esatta descrizione del bene in contestazione, come pure la comminatoria che, non osservando questo termine, il rivendicante sarà considerato come decaduto dal suo diritto.

Art. 47 c. Tutela dei diritti dei creditori

¹ L'amministrazione del fallimento comunica al terzo il suo riconoscimento della pretesa e gli restituisce il bene rivendicato soltanto quando consta che:

- a. la seconda assemblea dei creditori non ha preso una contraria decisione in proposito; o
- b. nessun creditore ha chiesto la cessione dei diritti della massa sul bene rivendicato, in conformità con l'articolo 260 LEF.

² Le spese di custodia sono a carico della massa o, dopo una cessione delle pretese ai sensi dell'articolo 260 LEF, sono poste a carico del cessionario. L'amministrazione del fallimento può fissare al cessionario, con la comminatoria di procedere immediatamente alla restituzione del bene al terzo, un termine per dichiarare

incondizionatamente di rispondere delle spese per l'ulteriore custodia come pure per prestare garanzia per tali spese.

Art. 48 cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 50 cpv. 2

² Il notificante deve pagare le spese cagionate da rivendicazioni tardive e può essere costretto ad una conveniente anticipazione.

Art. 51 dd. Eccezioni

Non sono applicabili gli articoli 47–50, quando:

- a. il diritto del terzo appare fin dal principio come provato;
- b. la restituzione immediata del bene risulta essere di evidente interesse per la massa; o
- c. il terzo presta sufficiente garanzia.

Art. 53

Qualora sopra il bene rivendicato da un terzo secondo gli articoli 242 e 242a LEF qualche creditore del fallimento faccia valere un diritto di pegno o di ritenzione, si dovrà procedere a seconda dei casi in uno dei modi seguenti:

- a. Se l'amministrazione del fallimento riconosce come fondata la rivendicazione, essa non ha da occuparsi della lite che potesse eventualmente insorgere fra il notificante ai sensi degli articoli 242 e 242a LEF e il notificante di un diritto di pegno.
- b. Se invece i diritti notificati ai sensi degli articoli 242 o 242a LEF conducono ad un processo, l'amministrazione non potrà pronunciarsi sul diritto di pegno, se non dopo che sarà stata respinta l'azione di rivendicazione del notificante mediante sentenza passata in giudicato. La decisione si farà allora sotto forma di aggiunta alla graduatoria.

Art. 54 cpv. 2 e titolo marginale

² Ove un bene rivendicato da un terzo venga dalla massa riconosciuto come oggetto non pignorabile, non si potrà far capo alla procedura degli articoli 242 e 242a LEF, ma si avvertirà il notificante ch'egli deve far valere la sua pretesa contro il fallito *all'infuori* della procedura di fallimento.

Art. 54a

e. Concorrenza fra diritto di pegno e diritti secondo gli art. 242 e 242a LEF

f. Concorrenza fra diritto di pegno e diritti secondo gli art. 242 e 242a LEF e diritti sopra oggetti non pignorabili

5. Accesso ai dati e consegna dei dati

1 Le decisioni relative all'accesso ai dati di cui la massa fallimentare possiede la facoltà di disporre e quelle relative alla consegna degli stessi, devono esser prese dopo che è decorso il termine per l'insinuazione dei crediti (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF).

2 Gli articoli 46–54 si applicano per analogia.

3 I terzi che intendono opporsi all'accesso ai dati o alla consegna degli stessi possono far valere i loro diritti promuovendo un'azione presso il giudice competente. Fino al passaggio in giudicato della decisione del giudice non sono concessi né l'accesso ai dati né la loro consegna.

Art. 78 e 89

Abrogati

Art. 96, frase introduttiva e lett. c

Per la procedura sommaria valgono, oltre gli articoli 32, 49, 70 e 93, le seguenti prescrizioni speciali:

- c. per il riparto valgono, a titolo supplementare, le prescrizioni seguenti:
 - 1. in relazione allo stato: gli articoli 262 e 264 capoverso 3 LEF, nonché gli articoli 83 e 85 del presente regolamento,
 - 2. in relazione agli attestati di carenza di beni: l'articolo 265 LEF,
 - 3. in relazione alla consegna: per analogia l'articolo 150 LEF.

2. Ordinanza del 6 novembre 2019⁴ sui servizi finanziari

Sostituzione di termini

In tutta l'ordinanza il termine «sede di negoziazione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD».

3. Ordinanza del 30 aprile 2014⁵ sulle banche

Art. 4 Rimando tra parentesi e cpv. 1 lett. a

(art. 1a, 1b cpv. 1 e 3c cpv. 1 lett. b LBCR)

¹ È attivo nel settore finanziario chiunque:

- a. fornisce o procura servizi per operazioni finanziarie, in particolare effettua per conto proprio o per conto di terzi operazioni di deposito o di credito,

⁴ RS 950.11

⁵ RS 952.02

commercia valori mobiliari, investe capitali o gestisce patrimoni oppure accetta valori patrimoniali crittografici secondo l'articolo 5a;

Art. 5a Valori patrimoniali crittografici

(art. 1b cpv. 1 LBCR)

¹ Per valori patrimoniali crittografici ai sensi dell'articolo 1b capoverso 1 LBCR si intendono i valori patrimoniali secondo l'articolo 16 numero 1^{bis} lettera b LBCR che sono impiegati a tutti gli effetti o nelle intenzioni dell'organizzatore o dell'emittente in misura rilevante come mezzo di pagamento per l'acquisto di beni o servizi oppure per il trasferimento di denaro o di valori.

² Non sono considerati valori patrimoniali crittografici secondo il capoverso 1 i valori patrimoniali contabilizzati come saldi avere su conti clienti di commercianti di valori mobiliari o metalli preziosi, di amministratori di beni, di un sistema di negoziazione TRD secondo l'articolo 73a della legge del 19 giugno 2015⁶ sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) o imprese simili e che servono unicamente per operazioni di clienti se:

- a. su detti conti non viene versato alcun interesse; e
- b. non si tratta di conti clienti di commercianti di valori mobiliari: l'esecuzione avviene entro 60 giorni.

Art. 6 cpv. 1 e 2

¹ Agisce a titolo professionale ai sensi della LBCR chiunque accetta sul lungo periodo più di 20 depositi del pubblico o valori patrimoniali crittografici secondo l'articolo 5a oppure si presta pubblicamente ad accettarli, anche se il numero dei depositi del pubblico o dei valori patrimoniali crittografici accettati in seguito è inferiore a 20.

² Non agisce a titolo professionale ai sensi della LBCR chiunque accetta sul lungo periodo più di 20 depositi del pubblico o valori patrimoniali crittografici secondo l'articolo 5a oppure si presta pubblicamente ad accettarli, se:

- a. accetta depositi del pubblico o valori patrimoniali crittografici secondo l'articolo 5a per un importo complessivo non superiore a un milione di franchi;

Art. 7 Pubblicità

(art. 1 cpv. 2, 6a cpv. 3 LBCR)

Le persone che non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico o valori patrimoniali crittografici secondo l'articolo 5a a titolo professionale non possono fare pubblicità a tale scopo in nessuna forma.

Art. 7a cpv. 1 lett. b

¹ Le persone di cui all'articolo 1b LBCR informano i propri clienti per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo:

- b. del fatto che per i depositi del pubblico o per i valori patrimoniali crittografici secondo l'articolo 5a non è prevista la garanzia dei depositi secondo il capo tredicesimo LBCR.

Art. 7b Rappresentanze
(art. 2 LBCR)

La rappresentanza di una banca estera che fornisce servizi finanziari secondo l'articolo 3 lettera c della legge del 15 giugno 2018⁷ sui servizi finanziari (LSerFi) deve:

- a. osservare le disposizioni della LSerFi;
- b. provvedere all'iscrizione dei suoi consulenti alla clientela in un registro dei consulenti secondo l'articolo 28 LSerFi se fornisce servizi finanziari a clienti privati.

Art. 14f, rubrica, nonché cpv. 1 lett. a e b, e 4

Custodia di depositi del pubblico e di valori patrimoniali crittografici

¹ Le persone di cui all'articolo 1b LBCR devono:

- a. custodire separatamente dai fondi propri i depositi del pubblico e i valori patrimoniali crittografici secondo l'articolo 5a che hanno accettato; o
- b. registrare nelle loro scritture contabili tali depositi e valori patrimoniali crittografici in modo tale da poterli presentare in ogni tempo separatamente dai loro fondi propri; in questo caso, devono sottoporsi a una revisione ordinaria ai sensi dell'articolo 727 CO.

⁴ I valori patrimoniali crittografici devono essere custoditi nella forma nella quale sono stati accettati.

Art. 17a cpv. 1

¹ Il capitale minimo delle persone di cui all'articolo 1b LBCR ammonta al 3 per cento dei depositi del pubblico secondo l'articolo 5 accettati e dei valori patrimoniali crittografici secondo l'articolo 5a accettati, ma almeno a 300 000 franchi. Deve essere interamente liberato e mantenuto durevolmente. Non può essere prestato ai titolari di partecipazioni qualificate o a persone fisiche o giuridiche ad essi correlate, né investito in partecipazioni dominate da queste ultime.

4. Ordinanza del 6 novembre 2019⁸ sugli istituti finanziari

Sostituzione di termini

Negli articoli 74 e 75 il termine «sede di negoziazione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD».

Art. 24 cpv. 1

¹ Il gestore patrimoniale garantisce che i valori patrimoniali che gli sono affidati per la gestione siano custoditi separatamente per ogni cliente presso una banca secondo la LBCR⁹, una società di intermediazione mobiliare secondo la LIIsFi, un sistema di negoziazione TRD secondo la LInFi¹⁰ o un altro istituto sottoposto a una vigilanza equivalente a quella svizzera.

Art. 70a Fondi propri computabili

¹ Le società di intermediazione mobiliare possono computare nei fondi propri secondo l'articolo 70 capoversi 1–3:

- a. il capitale sociale versato e, per le società di persone, anche gli strumenti di capitale alternativi;
- b. le riserve palesi;
- c. il riporto dell'utile;
- d. l'utile trimestrale;
- e. i prestiti postergati rimborsabili soltanto previa approvazione della FINMA.

² I fondi di cui al capoverso 1 lettere a–c sono computabili integralmente.

³ L'utile trimestrale di cui al capoverso 1 lettera d, dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, è computabile in ragione del 70 per cento, sempreché si sia in presenza di un conto economico completo ai sensi delle disposizioni di esecuzione della FINMA fondate sull'articolo 42 dell'ordinanza del 30 aprile 2014¹¹ sulle banche (OBCR) o ai sensi di uno standard internazionale riconosciuto dalla FINMA, anche se tale conto economico non è stato sottoposto a nessun controllo sommario. In casi motivati, la FINMA può esigere un attestato.

⁴ I prestiti postergati di cui al capoverso 1 lettera e possono essere computati soltanto in ragione del 40 per cento nei fondi propri computabili integralmente secondo il capoverso 1 lettere a–d e il capoverso 5 che superano 1,5 milioni di franchi.

⁵ Dai fondi propri di cui al capoverso 1 lettere a–d vanno dedotti integralmente:

- a. il riporto della perdita e la perdita dell'esercizio corrente;

⁸ RS 954.11
⁹ RS 952.0
¹⁰ RS 958.1
¹¹ RS 952.02

- b. il valore di eventuali partecipazioni nel quadro del calcolo per il singolo istituto;
- c. il goodwill, compreso quello incluso nella valutazione di partecipazioni rilevanti a imprese attive nel settore finanziario al di fuori del perimetro di consolidamento, e i valori immateriali;
- d. le attività fiscali differite («deferred tax assets», DTA) la cui realizzazione dipende dalla redditività futura; una compensazione con corrispondenti passività fiscali differite è ammessa soltanto nell'ambito della medesima competenza fiscale geografica e materiale.

Art. 82

La rappresentanza di un istituto finanziario estero che fornisce servizi finanziari di cui all'articolo 3 lettera c LSerFi¹² deve:

- a. osservare le disposizioni della LSerFi;
- b. provvedere all'iscrizione dei suoi consulenti alla clientela in un registro dei consulenti ai sensi dell'articolo 28 LSerFi se fornisce servizi finanziari a clienti privati.

5. Ordinanza dell'11 novembre 2015¹³ sul riciclaggio di denaro

Art. 4 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Si è in presenza di un servizio nel campo delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD in particolare se l'intermediario finanziario:

- a. trasferisce valori finanziari liquidi a un terzo su mandato della controparte e in tale contesto prende possesso fisicamente di tali valori, li fa accreditare su un conto proprio oppure ne ordina il trasferimento in nome e su mandato della controparte;
- b. consente il trasferimento di valute virtuali a un terzo, purché mantenga una relazione d'affari continua con la controparte e non fornisca il servizio esclusivamente nei confronti di intermediari finanziari;
- c. emette o amministra mezzi di pagamento che non consistono in denaro contante, utilizzati dalla controparte per effettuare pagamenti a terzi;
- d. effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori.

^{1bis} Sono considerati mezzi di pagamento che non consistono in denaro in particolare:

- a. carte di credito;
- b. assegni di viaggio;

¹² RS 950.1

¹³ RS 955.01

- c. valute virtuali impiegate a tutti gli effetti o nelle intenzioni dell'organizzatore o dell'emittente come mezzo di pagamento per l'acquisto di beni o servizi oppure per il trasferimento di denaro e di valori.

6. Ordinanza del 15 ottobre 2008¹⁴ sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA

Art. 3 cpv. 1 lett. a^{quater}

¹ Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di vigilanza seguenti:

- a^{quater}. ambito delle sedi di negoziazione e dei sistemi di negoziazione TRD (art. 15 cpv. 2 lett. a^{ter} LFINMA);

Art. 19a cpv. 1 lett. f e g

¹ La tassa di base per le infrastrutture del mercato finanziario ammonta annualmente a:

- f. per i sistemi di negoziazione TRD che non forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi:
1. 300 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio superiore a 50 milioni di franchi,
 2. 100 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio compreso tra 25 e 50 milioni di franchi,
 3. 15 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio inferiore a 25 milioni di franchi;
- g. per i sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi:
1. 550 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio superiore a 50 milioni di franchi,
 2. 225 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio compreso tra 25 e 50 milioni di franchi,
 3. 100 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio inferiore a 25 milioni di franchi.

² La tassa di base per i piccoli sistemi di negoziazione TRD secondo l'articolo 58k dell'ordinanza del 25 novembre 2015¹⁵ sull'infrastruttura finanziaria ammonta annualmente a:

- a. 7500 franchi, se non forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi;

¹⁴ RS 956.122

¹⁵ RS 958.11

- b. 50 000 franchi all'anno, se forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi.

7. Ordinanza del 25 novembre 2015¹⁶ sull'infrastruttura finanziaria

Art. 2 cpv. 1

¹ Sono considerati valori mobiliari standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala le cartevalori, i diritti valori, in particolare i diritti valori semplici di cui all'articolo 973c del Codice delle obbligazioni¹⁷ (CO) e i diritti valori registrati di cui all'articolo 973d CO, nonché i derivati e i valori contabili offerti pubblicamente in uguale struttura e taglio o collocati presso più di 20 clienti, sempre che non siano stati creati specialmente per singole controparti.

Art. 12 cpv. 2 lett. f e g

² Sono considerati servizi essenziali segnatamente anche:

- f. nel caso dei sistemi di negoziazione TRD che non forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi:
1. tutte le attività volte a garantire un commercio equo, efficiente e ordinato,
 2. la gestione di sistemi di «matching» e di distribuzione di dati di mercato;
- g. nel caso di sistemi di negoziazione TRD che forniscono anche servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi:
1. la custodia accentrata di valori mobiliari TRD o la compensazione e il regolamento di operazioni su valori mobiliari TRD,
 2. la prima registrazione di valori mobiliari TRD su un conto titoli,
 3. la riconciliazione dei portafogli.

Art. 13 cpv. 1 lett. a, f e g nonché 1^{bis}

¹ Il capitale minimo ammonta:

- a. per le sedi di negoziazione a 1 milioni di franchi;
- f. per i sistemi di negoziazione TRD che non forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi a 1 milione di franchi;
- g. per i sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi a 5 milioni di franchi.

^{1bis} In casi fondati la FINMA può fissare un capitale minimo fino al 50 per cento superiore per le sedi di negoziazione di cui al capoverso 1 lettera a e i sistemi di negoziazione TRD di cui al capoverso 1 lettere f e g.

¹⁶ RS 958.11

¹⁷ RS 220

Art. 24 cpv. 2 e 2^{bis}

² Gli organi che svolgono i compiti di autodisciplina della sede di negoziazione devono essere indipendenti rispetto alla direzione della sede di negoziazione e perlopiù indipendenti rispetto ai partecipanti e agli emittenti sotto il profilo del personale e dell'organizzazione. Tali organi devono disporre di sufficienti risorse organizzative, finanziarie e di personale.

^{2bis} Gli organi che svolgono i compiti di sorveglianza della sede di negoziazione devono essere indipendenti rispetto alla direzione della sede di negoziazione e rispetto ai partecipanti e agli emittenti sotto il profilo del personale e dell'organizzazione. Tali organi devono disporre di sufficienti risorse organizzative, finanziarie e di personale.

*Titolo dopo l'art. 58***Capitolo 4a: Sistemi di negoziazione TRD****Sezione 1: Definizioni**

Art. 58a Negoziazione multilaterale e regole non discrezionali
(art. 73a cpv. 1 LInFi)

Le definizioni concernenti la negoziazione multilaterale secondo l'articolo 22 e le regole non discrezionale secondo l'articolo 23 si applicano per analogia ai sistemi di negoziazione TRD.

Art. 58b Carattere professionale
(art. 73a cpv. 2 LInFi)

¹ Un sistema di negoziazione TRD esercita la sua attività a titolo professionale se:

- a. durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi;
- b. durante un anno civile mantiene con oltre 20 partecipanti secondo l'articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi o con almeno un partecipante secondo l'articolo 73c capoverso 1 lettere a–d LInFi relazioni d'affari che non si limitano all'esecuzione di una singola operazione; o
- c. ha la facoltà illimitata di disporre di valori mobiliari TRD di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi.

² Se un valore soglia di cui al capoverso 1 è superato, ciò deve essere notificato alla FINMA entro dieci giorni ed entro 60 giorni deve essere presentata a quest'ultima una richiesta di autorizzazione secondo le prescrizioni della LInFi.

³ Se la finalità di tutela della LInFi lo impone, la FINMA può vietare al richiedente di esercitare le attività riservate a un sistema di negoziazione TRD finché non si sarà pronunciata sulla richiesta.

Sezione 2: Requisiti

Art. 58c Validità di determinati requisiti stabiliti per le sedi di negoziazione
(art. 73b LInFi)

¹ Ai sistemi di negoziazione TRD si applicano per analogia gli articoli 24–32 e 35, salvo che la presente sezione disponga altrimenti.

² In luogo della possibilità prevista all'articolo 30 capoverso 2 lettera f di correggere, modificare o annullare, in casi eccezionali, qualsiasi operazione, un sistema di negoziazione TRD deve disporre di un meccanismo tale da produrre effetti economicamente comparabili.

Art. 58d Obbligo di registrazione e di comunicazione
(art. 73c cpv. 3 LInFi)

¹ I partecipanti di cui all'articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi sono esonerati dall'obbligo di registrazione secondo l'articolo 38 LInFi e dall'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 39 LInFi.

² Agli altri partecipanti si applicano per analogia gli articoli 36 e 37.

Art. 58e Ammissione, obblighi ed esclusione di partecipanti
(art. 73c cpv. 4 e 5 LInFi)

¹ Il sistema di negoziazione TRD stabilisce nel regolamento di cui all'articolo 73c capoverso 5 LInFi se e quali partecipanti di cui all'articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi ammettere.

² L'accesso non discriminatorio di cui all'articolo 18 LInFi non deve essere necessariamente garantito ai partecipanti di cui all'articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi.

Art. 58f Ammissione di valori mobiliari TRD e di altri valori patrimoniali
(art. 73d LInFi)

¹ Il sistema di negoziazione TRD disciplina, nel regolamento di cui all'articolo 73d LInFi, quali valori mobiliari TRD e altri valori patrimoniali ammettere ai suoi servizi. Nel regolamento, può definirli singolarmente o descriverli in base alla loro tipologia e funzione.

² Non sono ammessi:

- a. i derivati strutturati come valori mobiliari TRD;
- b. i valori mobiliari TRD e gli altri valori patrimoniali, in particolare i privacy coins, che potrebbero ostacolare considerevolmente l'attuazione dei requisiti della legge del 10 ottobre 1997¹⁸ sul riciclaggio di denaro o compromettere la stabilità e l'integrità del sistema finanziario.

³ La FINMA può definire nel dettaglio i valori mobiliari TRD e i valori patrimoniali di cui al capoverso 2 lettera b.

¹⁸ RS 955.0.

⁴ Nel regolamento, il sistema di negoziazione TRD prevede procedure per la revoca dell'ammissione di valori mobiliari TRD e altri valori patrimoniali.

⁵ I requisiti di cui all'articolo 34 capoversi 1 e 3 si applicano per analogia.

Art. 58g Comunicazioni in relazione a determinati valori mobiliari TRD
(art. 73d LInFi)

¹ Se i valori mobiliari TRD ammessi al sistema di negoziazione TRD si riferiscono a valori mobiliari che sono ammessi al commercio anche presso una sede di negoziazione svizzera, il sistema di negoziazione TRD comunica gratuitamente tutte le transazioni effettuate con questi valori mobiliari TRD alla sede di negoziazione corrispondente.

² Il sistema di negoziazione TRD sorveglia tutte le transazioni effettuate nei propri sistemi con valori mobiliari TRD ammessi e mette questi dati gratuitamente a disposizione di tutti i sistemi di negoziazione TRD autorizzati.

³ Le sedi di negoziazione e i sistemi di negoziazione TRD utilizzano questi dati esclusivamente per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito della sorveglianza del commercio.

⁴ La FINMA può disciplinare i dettagli delle comunicazioni.

Art. 58h Requisiti minimi relativi a determinati valori mobiliari TRD
(art. 73d cpv. 3 LInFi)

¹ I valori mobiliari TRD possono essere ammessi dal sistema di negoziazione TRD se il registro elettronico distribuito soddisfa almeno i requisiti di cui all'articolo 973d capoverso 2 CO.

² Se il registro elettronico distribuito non è gestito dal sistema di negoziazione TRD in questione, il sistema di negoziazione TRD verifica, prima dell'ammissione dei corrispondenti valori mobiliari TRD e in seguito a intervalli regolari, ma almeno una volta l'anno, se il registro è conforme ai requisiti di cui al capoverso 1.

³ Il sistema di negoziazione TRD informa i propri partecipanti sulle verifiche eseguite e sul loro esito.

Art. 58i Obblighi di informazione
(art. 73e cpv. 1 LInFi)

¹ Per ciascun valore mobiliare TRD ammesso al sistema di negoziazione TRD, il sistema di negoziazione TRD, se del caso, mette il relativo prospetto o il foglio informativo di base a disposizione dei suoi partecipanti di cui all'articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi.

² I sistemi di negoziazione TRD che ammettono i partecipanti di cui all'articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi pubblicano inoltre senza indugio le informazioni relative alle transazioni effettuate all'interno del sistema di negoziazione TRD con altri valori patrimoniali, in particolare il prezzo, il volume e il momento delle transazioni.

³ Essi informano tali partecipanti sui seguenti aspetti del registro elettronico distribuito dei valori mobiliari TRD in questione:

- a. la sua governance; e
- b. i suoi rischi tecnici, segnatamente i rischi di perdite.

Art. 58j Ulteriori requisiti relativi ai servizi nell'ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento
(art. 73e cpv. 2 LInFi)

¹ Per i sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi si applicano per analogia i requisiti secondo gli articoli 62–73 LInFi e 52–58 della presente ordinanza, salvo che la presente sezione disponga altrimenti.

² La segregazione di cui all'articolo 69 LInFi può effettuarsi nel registro elettronico distribuito sul quale si basano i valori mobiliari DTL o nei sistemi del sistema di negoziazione TRD.

³ Un sistema di negoziazione TRD può autorizzare l'adempimento delle obbligazioni di pagamento anche in modo diverso da quanto disciplinato all'articolo 65 capoverso 1 LInFi se a tal fine ricorre a un istituto assoggettato alla vigilanza della FINMA.

⁴ Nel caso di un sistema di negoziazione TRD, per liquidità in una valuta secondo l'articolo 67 capoverso 1 LInFi si intendono anche valori patrimoniali crittografici, se l'obbligazione di pagamento deve essere adempiuta nella stessa valuta virtuale.

⁵ In deroga all'articolo 52, il sistema di negoziazione TRD non deve istituire un comitato degli utenti.

Art. 58k Piccoli sistemi di negoziazione TRD
(art. 73f LInFi)

¹ Un sistema di negoziazione TRD è considerato piccolo se adempie i criteri seguenti:

- a. il suo volume di transazioni con valori mobiliari TRD è inferiore a 250 milioni di franchi all'anno;
- b. il suo volume di depositi da custodire di valori mobiliari TRD è inferiore a 100 milioni di franchi; e
- c. il suo volume di regolamento di valori mobiliari TRD comprende transazioni di valore inferiore a 250 milioni di franchi all'anno.

² Se un valore soglia di cui al capoverso 1 è superato, ciò deve essere notificato alla FINMA entro dieci giorni. Il sistema di negoziazione TRD deve presentarle entro 90 giorni una richiesta di autorizzazione secondo le prescrizioni della LInFi.

³ Il sistema di negoziazione TRD non è più considerato piccolo 90 giorni dopo il superamento di un valore soglia secondo il capoverso 1. Dopo la presentazione della richiesta di autorizzazione, il sistema di negoziazione TRD può tuttavia continuare a beneficiare delle agevolazioni secondo l'articolo 58l finché la FINMA non avrà deciso in merito alla richiesta. Se la finalità di tutela della LInFi lo impone, la FINMA può vietare al sistema di negoziazione TRD di ammettere ulteriori partecipanti finché non si sarà pronunciata sulla richiesta.

⁴ I piccoli sistemi di negoziazione TRD non possono concedere crediti.

Art. 58l Agevolazioni per piccoli sistemi di negoziazione TRD
(art. 73f LInFi)

¹ In deroga alla LInFi, per i piccoli sistemi di negoziazione TRD si applicano le seguenti agevolazioni:

- a. la maggioranza dei membri degli organi per l'alta direzione, la vigilanza e il controllo non può appartenere all'organo per la gestione (art. 8 cpv. 2 secondo periodo LInFi);
- b. se la fornitura di servizi accessori non soggetti ad autorizzazione o approvazione secondo la legislazione sui mercati finanziari aumenta i rischi di un sistema di negoziazione TRD, la FINMA può esigere che tale sistema adotti misure organizzative (art. 10 cpv. 3 LInFi);
- c. se il sistema di negoziazione TRD gestisce anche un sistema organizzato di negoziazione (art. 43 LInFi), la FINMA può esigere fondi propri supplementari e sufficiente liquidità;
- d. i requisiti relativi alla continuità operativa possono essere soddisfatti anche attraverso l'assunzione della gestione del sistema di negoziazione TRD da parte di un altro titolare dell'autorizzazione al verificarsi di incidenti (art. 13 cpv. 1 LInFi);
- e. i compiti di autodisciplina attribuiti a una sede di negoziazione TRD possono anche essere svolti da un organo non indipendente (art. 27 cpv. 2 LInFi);
- f. non occorre istituire un'autorità indipendente di ricorso (art. 37 LInFi).

² Per i piccoli sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi si applicano inoltre, in deroga alla LInFi, le seguenti agevolazioni:

- a. i requisiti relativi ai fondi propri non sono applicabili (art. 66 LInFi);
- b. i requisiti relativi alla liquidità non sono applicabili (art. 67 LInFi).

³ In deroga alla presente ordinanza, per i piccoli sistemi di negoziazione TRD si applicano le seguenti agevolazioni:

- a. non occorre istituire un organo di audit interno (art. 8 cpv. 1 lett. c);
- b. la strategia e l'analisi di impatto sull'attività di cui all'articolo 14 possono prevedere il trasferimento della gestione del sistema di negoziazione TRD a un terzo.

Art. 58m Obbligo d'informazione di piccoli sistemi di negoziazione TRD
(art. 73f LInFi)

Prima dell'avvio di una relazione d'affari, i piccoli sistemi di negoziazione TRD informano i propri clienti, per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, in merito alle agevolazioni specifiche menzionate nella presente disposizione di cui beneficia il piccolo sistema di negoziazione TRD.

Art. 58n Capitale minimo di piccoli sistemi di negoziazione TRD
(art. 73f LInFi)

Per i piccoli sistemi di negoziazione TRD il capitale minimo ammonta:

- a. a 500 000 franchi, se tali sistemi non forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c;
- b. al 5 per cento dei valori mobiliari TRD custoditi, ma almeno a 500 000 franchi, se tali sistemi forniscono servizi secondo l'articolo 73a capoverso 1 lettera b o c.

Art. 126, frase introduttiva e lett. d

Le operazioni in valori mobiliari volte a stabilizzare il corso di un valore mobiliare ammesso al commercio in una borsa o presso un sistema di negoziazione TRD in Svizzera e che rientrano nel campo d'applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi sono ammesse se:

- d. sono annunciate alla borsa o al sistema di negoziazione TRD al più tardi il quinto giorno di borsa successivo all'esecuzione e pubblicate dall'emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo alla scadenza del termine di cui alla lettera a; e

Art. 131 cpv. 5^{bis}

Per le operazioni in derivati OTC non compensate centralmente che sono opzioni su singole azioni, opzioni su indici o altri derivati su azioni analoghi, come i derivati su panieri di azioni, l'obbligo di scambiare garanzie si applica dal 1° gennaio 2024.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, []

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr